

FDD GAS Anni termici 2016-2018

Comunicato gli FDD e alle imprese di distribuzione

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 12.2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico 465/2016/R/gas (di seguito: Delibera), entro il **6 settembre 2016**:

- a) Gli **FDD** responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2016, comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1 e relativamente a ciascuna tipologia di cui al comma 2.3 del TIVG:
 - i. il numero di punti di riconsegna forniti nel mese della comunicazione in qualità di FDD ed i volumi annui corrispondenti;
 - ii. per ciascun mese del periodo 1 ottobre 2014 – 30 giugno 2016:
 - I. il numero di punti di riconsegna calcolati con il metodo pro-die e forniti in qualità di FDD e i volumi annui corrispondenti;
 - II. il numero dei punti di riconsegna attivati per motivi diversi dalla morosità ai sensi del comma 32.2, lettere a) e d) del TIVG e i volumi annui corrispondenti;
 - III. il numero di richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
 - iii. il numero medio di mesi di permanenza nel servizio.
- b) **le imprese di distribuzione** comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna area di prelievo di cui all'articolo 3 comma 3.1 della Delibera, la miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei volumi annui corrispondenti che saranno oggetto della richiesta di attivazione del servizio di fornitura di default riferita al mese di ottobre.

I soggetti interessati sono tenuti a compilare i moduli in formato excel, di propria competenza, allegati al presente Comunicato e inviarli ad Acquirente Unico al seguente indirizzo di posta elettronica:

Comunicazioni_FDD@acquirenteunico.it

Ai sensi del comma 12.3 della Delibera, la mancata, incompleta o gravemente erronea messa a disposizione, nei tempi previsti, delle informazioni richieste dal presente Comunicato costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per l'adozione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

29 agosto 2016